



COMUNE DI AGLIANO TERME
PROVINCIA DI ASTI

DELIBERAZIONE N.

02/13

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento per i controlli interni.

L'anno duemilatredici, addì quattordici del mese di gennaio alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze consiliari;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali;

All'appello risultano:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. SERRA Franco | Sindaco |
| 2. CHECHILE Francesco | Consigliere |
| 3. VASSALLO Franco | Consigliere |
| 4. GIOVO Serafino | Consigliere |
| 5. CANTAMESSA Fabrizio | Consigliere |
| 6. MASOERO Patrizia | Consigliere |
| 7. REGGIO Enrico | Consigliere |
| 8. TASSISTO Chiara | Consigliere |
| 9. ASCIONE Giovanni | Consigliere |
| 10. CASTINO Angelo | Consigliere |
| 11. ALCIATI Andrea | Consigliere |
| 12. TESTORE Elisa | Consigliere |
| 13. BOLOGNA Enzo | Consigliere |

	Pres.	Ass.
	si	
	si	
	si	
	si	
	si	
	si	
		si
		si
		si
	si	
	si	
		si
	si	
Totali	09	4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto Dott. Alberto Russo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Serra - Sindaco- assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012 numero 174 ad oggetto "*rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali*";

PREMESSO che:

· il richiamato articolo 3 del DL 174/2012 impone ai comuni, delle dimensioni del nostro, di attivare entro lo 11 gennaio 2013 un "*sistema di controlli*" declinato in:

1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi;
2. controllo di gestione;
3. controllo sugli equilibri finanziari;

ESAMINATO lo schema di *Regolamento dei Controlli Interni* composto da articoli 20 che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che:

· il comma 2 dell'articolo 3 del DL 174/2012 prevede che il sistema dei controlli interni sia normato da un *nuovo ed autonomo regolamento*;

· altre parti dell'articolo 3 del DL 174/2012, e altre norme del TUEL, impongono che alcuni dei controlli previsti siano disciplinati attraverso il *regolamento di contabilità dell'ente*;

· per coordinare queste due disposizioni contraddittorie, l'articolo 4 dello schema di regolamento in esame prevede che alcune porzioni dello stesso siano poi trasfuse nel *regolamento di contabilità* ed approvate come modifiche o integrazioni di questo;

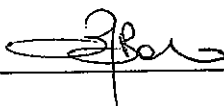
VISTI i seguenti pareri:

Parere di legittimità preventivo

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni del'Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.

Data

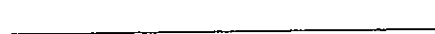
14/11/2013



Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni del'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'ente.

Data



Visto di attestazione di copertura finanziaria.

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la copertura finanziaria del presente provvedimento. E si certifica altresì di aver accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Data _____

CON SEI VOTI favorevoli e l'astensione dei consiglieri Castino, Bologna e Alciati ,
espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e per quanto di competenza, il *Regolamento dei Controlli Interni* composto da articoli 20 che si allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, ;

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 4 del *Regolamento dei controlli Interni*, trasfonde nel *regolamento di contabilità* alcune porzioni del primo approvandole quali modifiche o integrazioni del secondo;

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

CON SEI VOTI favorevoli e l'astensione dei consiglieri Castino, Bologna e Alciati ,
espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Franco Serra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Russo Dr. Alberto

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. 23 Registro Pubblicazioni

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 18/01/2013 al 02/02/2013

li, 18/01/2013 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo 267/2000.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Russo dr. Alberto

E' copia conforme all'originale.

li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI AGLIANO TERME

Provincia di Asti



Regolamento dei Controlli interni

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 10.10.2012, n. 174.

Articolo 2 – Sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni si compone di: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico e controllo degli equilibri finanziari.
2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Articolo 3 – Finalità dei controlli

1. Il controllo di regolarità amministrativa ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il controllo di regolarità contabile è finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti attraverso gli strumenti del parere di regolarità contabile e del visto attestante la regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio.
3. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
4. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa.

Articolo 4 – Regolamento di contabilità

1. Le norme del Titolo V del presente Regolamento che disciplina il controllo degli equilibri finanziari, vanno ad integrare il regolamento di contabilità, ai sensi del disposto dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012.

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 5 – Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.

Articolo 6 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL 267/2000.
2. Su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.

3. Il parere di regolarità tecnica è inserito nella deliberazione stessa.
4. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la sottoscrizione dell'atto stesso, con la quale perfeziona il provvedimento.

Articolo 7 – Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliali, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall'articolo 49 del TUEL, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012.
2. Su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.
3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed inserito nella stessa.
4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 183, comma 9, del TUEL, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
5. Il visto attestante la copertura finanziaria è inserito nel provvedimento al quale si riferisce.
6. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.
7. Nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario sia assente il visto attestante la copertura finanziaria è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.

Articolo 8 – Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2. Ove la giunta o il consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Articolo 9 – Controllo successivo

1. Il segretario comunale organizza e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.
2. Il segretario comunale, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.
3. Il segretario comunale svolge il controllo successivo con cadenza almeno quadrimestrale, utilizzando tecniche di campionamento, e precisamente mediante il sorteggio di n. 3 atti per ciascun settore. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
4. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.
5. Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione ed indicare, se del caso, il metodo di correzione dell'atto ritenuto viziato.
6. Alla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al Sindaco anche in qualità di presidente del consiglio comunale, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione ed al nucleo di valutazione, affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance.

7. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nonché alle competenti autorità.

Articolo 10 – Principi etici generali della revisione aziendale applicabili

1. Il segretario comunale organizza e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile con la competenza, la capacità e l'esperienza proprie dell'ufficio che ricopre ed improntandolo, per quanto compatibile, ai principi generali della revisione aziendale e conformandolo alle modalità operative previste dal presente regolamento e dalla vigente normativa in materia.

TITOLO III – CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 11 – Definizione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Articolo 12 – Ambito di applicazione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale.
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Articolo 13 – Struttura operativa

1. Il segretario comunale organizza il controllo di gestione.
2. Salvo diversa deliberazione della giunta comunale, il controllo di gestione è svolto dal responsabile del servizio finanziario in collaborazione, ove costituito, con l'organismo per il controllo di gestione.
3. L'organismo per il controllo di gestione può essere costituito anche in forma associata.

Articolo 14 – Periodicità e comunicazioni

1. La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge con cadenza almeno quadrimestrale.
2. Alla chiusura della verifica, il responsabile del servizio finanziario trasmette il referto ai responsabili di servizio ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prende atto.

Articolo 15 – Fasi del controllo di gestione

1. Il controllo della gestione operativa si sviluppa per fasi:
 - a. all'inizio dell'esercizio la giunta comunale approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
 - b. nel corso dell'esercizio con cadenza almeno quadrimestrale, il segretario comunale, coordinando la struttura operativa, prende atto della verifica del grado di realizzazione degli obiettivi, ed in caso di scostamento rispetto a quanto programmato, concorda con i responsabili di servizio eventuali interventi correttivi. Il responsabile del servizio finanziario

redige il relativo referto e lo comunica alla giunta che provvede in merito con propria deliberazione.

- c. Il referto di cui sopra dovrà dare atto del grado di realizzazione degli obiettivi che saranno tenuti in debito conto per la predisposizione di PEG individuando i costi dei servizi analizzati per singoli centri di costo;

TITOLO IV – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 16 – Direzione e coordinamento

1. Il responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari.
2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile del servizio finanziario. Con cadenza almeno trimestrale, il responsabile del servizio finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.
3. Nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il responsabile del servizio finanziario rispetta i principi etici di cui al precedente articolo 10, nonché i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno.
4. Partecipano all'attività di controllo, secondo le modalità operative individuate dal responsabile del servizio finanziario, i responsabili di servizio, sotto la vigilanza dell'organo di revisione.

Articolo 17 – Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti (Titoli I e III della spesa);
 - c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale (Titolo II);
 - d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e. equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese;
 - f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
 - g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno, ove l'Ente sia soggetto a patto in base alla normativa vigente in materia.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

Articolo 18 – Fasi del controllo

1. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione con cadenza almeno trimestrale, ai sensi dell'articolo 223 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari.
2. Il responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall'organo di revisione.
3. Il segretario comunale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale con la periodicità minima prevista dal comma 1.

4. Alla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall'organo di revisione ed il resoconto della verifica di cassa, sono trasmessi ai responsabili di servizio ed alla giunta comunale affinché con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.

Articolo 19 – Eventuale Esito negativo

1. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzii il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità (se l'Ente è soggetto a patto), il responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153, comma 6, del TUEL.

TITOLO V – NORME FINALI

Articolo 20 – Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
3. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del Comune.

SOMMARIO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Sistema dei controlli interni

Articolo 3 – Finalità dei controlli

Articolo 4 – Regolamento di contabilità

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 5 – Controllo preventivo e successivo

Articolo 6 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

Articolo 7 – Controllo preventivo di regolarità contabile

Articolo 8 – Responsabilità

Articolo 9 – Controllo successivo

Articolo 10 – Principi etici generali della revisione aziendale applicabili

TITOLO III – CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 11 – Definizione

Articolo 12 – Ambito di applicazione

Articolo 13 – Struttura operativa

Articolo 14 – Periodicità e comunicazioni

Articolo 15 – Fasi del controllo di gestione

TITOLO IV – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 16 – Direzione e coordinamento

Articolo 17 – Ambito di applicazione

Articolo 18 – Fasi del controllo

Articolo 19 – Esito negativo

TITOLO VI – NORME FINALI

Articolo 20 – Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità